

226



## **STATUTO LA CAMPANA ASSOCIAZIONE CULTURALE APS CHIANCIANO TERME**

### **SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1 E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione di promozione sociale denominata " La Campana" Associazione Culturale APS da ora in avanti denominata Associazione.

ART. 2 L'Associazione ha sede legale in Chianciano Terme, p.zza Matteotti 18, ed ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3 L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4 L'associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare L'Associazione ha quale scopo quello di promuovere il recupero di una autonoma identità socio-economica del vecchio nucleo abitato, sensibilizzare la cittadinanza tutta sulla necessità del recupero del paese vecchio come patrimonio storico culturale comune , promuovere iniziative e manifestazioni volte a suscitare un maggior interesse da parte della collettività nei riguardi del vecchio nucleo, proporre alla Pubblica Amministrazione concrete iniziative per portare a soluzione i problemi del paese vecchi , adoperarsi attraverso i propri soci ed i mezzi a disposizione

per il successo delle iniziative e manifestazioni promosse. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale e ambientale riferito al patrimonio storico culturale dei centri storici. L'Associazione potrà organizzare un servizio volontario di assistenza e supporto alle strutture già esistenti.

I Soci potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale. L'Associazione si propone inoltre, come struttura di servizi per associazioni e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi della medesima. A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a. Attività culturali : mostre , inchieste, seminari, proiezioni di film e documentari di interesse per i Soci, mostre fotografiche;
- b. Attività ricreative : teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei Soci che di pagnie e complessi esterni, trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali;
- c. Attività associative: incontri, manifestazioni fra i Soci in occasione di festività, ricorrenze o altro.
- d. Attività di formazione: corsi "sui recuperi dei centri storici"; partecipazione a mostre e fiere sia nel territorio italiano che estero.
- e. Attività editoriale: pubblicazione di una rivista bollettino, pubblicazione di atti di convegni, seminari ecc.

Tutte Le Iniziative potranno essere svolte dall'Associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## ASSOCIATI

ART. 5 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART. 6 Per essere ammessi ad associato è necessario presentare all'Assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di conoscere ed accettare integralmente di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito dell'Assemblea dell'Associazione deliberare, entro 30 gg. su tale domanda.

In caso di non ammissione, comunicata in modo formale (lettera) e motivata, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 gg. all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 7 Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività e delle prestazioni attuate dall'Associazione, ed inoltre di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi dietro richiesta scritta indirizzata al Presidente della Associazione.

ART. 8 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, e a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 9 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali;
- c. quando arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione

Gli Associati ai quali verrà comunicata l'espulsione in modo formale (lettera) e motivata, potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una

apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli associati
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente,

ART. 11 L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante avviso affisso nella sede sociale almeno una settimana prima della riunione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

ART. 12 L'Assemblea degli associati si riunisce di norma almeno una volta all'anno ed

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. delibera circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g. approva i regolamenti associativi e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati;

- i. I. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j. I. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione per una settimana dopo l'Assemblea.

ART. 13 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

ART. 14 Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di 15 eletti dall'Assemblea per la durata di 5 anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi, o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- c. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale,
- e. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento,
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 Il Segretario, che resta in carica 5 anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto

ART. 19 Il Tesoriere, che resta in carica 5 anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

#### **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

ART. 20 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- i. i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j. i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione per una settimana dopo l'Assemblea.

ART. 13 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

ART. 14 Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di 15 eletti dall'Assemblea per la durata di 5 anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 21 Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e approvato a maggioranza entro e non oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e lo deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

## RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 22 L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 23 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART.24 I volontari che operano per gli scopi dell'Associazione sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

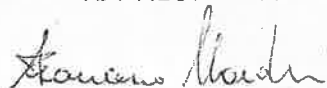
ART. 26 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

### DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

